

**SCRITTURA PRIVATA**

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO  
DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA GORIZIA PER  
CONDUZIONE ATTIVITA' SPORTIVE – 2018 / 2028.**

tra

il **Comune di PADERNO DUGNANO** (di seguito denominato  
“Concedente”) codice fiscale 02866100155 - partita I.V.A. 00739020964  
rappresentato - ai sensi dell'art.107 del *Decreto Legislativo 18 agosto 2000,*  
*n.267* e successive modificazioni, ovvero del *Testo unico sull'ordinamento*  
*degli enti locali* ed ai sensi dell'art.11 del *Regolamento sull'ordinamento*  
*degli Uffici e dei Servizi*, dal ..... nato a..... il....., domiciliato  
presso il Comune di Paderno Dugnano Via Grandi, 15 per la funzione  
ricoperta di Direttore del Settore Servizi alla Persona e Sviluppo  
Organizzativo - il quale dichiara di intervenire al presente atto in nome, per  
conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale

**E**

l'Asd (Associazione Sportiva Dilettantistica)  
....., con sede a Paderno Dugnano,  
Via.....nr. ..., rappresentata dal suo Presidente .....nato a  
.....(.....) il ....., e residente in Paderno Dugnano, via ....., nr  
.....(di seguito denominato “concessionario”) il quale dichiara di non trovarsi  
in alcuna situazione ed impedimento comportante il divieto o la limitazione a  
contrattare con la Pubblica Amministrazione.

**PREMESSO**

- che il Comune di Paderno Dugnano è proprietario dell'impianto

sportivo sito in via Gorizia dello stesso Comune, di superficie complessiva mq. 6.375;

- che la Legge Regionale n. 27 del 14.12.2006 prevede (artt. 2 e 5) che i Comuni che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano in via preferenziale la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, anche in forma associata e che la gestione può espletarsi o direttamente dagli utilizzatori degli impianti stessi, o attraverso una procedura comparativa circoscritta agli utilizzatori stessi;
- che il Regolamento per l'accesso agli impianti sportivi comunali: indirizzi e disciplina generale delle tariffe e delle modalità di utilizzo prevede la stipula di un'apposita convenzione per la gestione di impianti sportivi, ove il concessionario provveda a propria cura e spese alla pulizia e alla manutenzione ordinaria delle strutture e a quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività;
- che il D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" prevede (artt. 1 e 3) che: "Le Amministrazioni pubbliche [...] possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale [...] convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato" e che "L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di

trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime”;

- con determinazione n..... del ..... è stata avviata la procedura pubblica per l’individuazione del soggetto gestore dell’impianto di calcio di Via Gorizia mediante il succitato schema di bando di avviso pubblico e relativi allegati;
- a seguito di espletamento di gara, con Determinazione Dirigenziale n. ....del .....è stata affidata la gestione del campo di calcio di via ..... all’Asd .....

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Oggetto**

Forma oggetto della presente convenzione l’affidamento, la gestione e l’utilizzo del campo di calcio di via Gorizia comprese le pertinenze appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, identificato in premessa e comprendente gli arredi e le attrezzature meglio indicate nel verbale di consegna dell’immobile e dei beni dell’impianto all’Asd..... per la realizzazione delle seguenti finalità sportive e sociali, da intendere come attività proprie dell’ente locale, che vengono esercitate, in via mediata e sussidiaria, dal soggetto convenzionato, nel rispetto dell’art. 118 della Costituzione:

- lo svolgimento dell’attività sportiva nelle strutture comunali da parte di tutte le società sportive richiedenti;
- migliorare, attraverso il coinvolgimento dell’associazionismo sportivo, la qualità dei servizi e ottimizzare i costi gestionali.

In tal senso l’affidamento in gestione alla società sportive del territorio dei

campi di calcio si presenta come possibilità per garantire:

- un'adeguata organizzazione e un buon funzionamento degli impianti;
- un utilizzo costante degli impianti e un buon funzionamento degli impianti;
- la cura degli impianti anche sul piano manutentivo;
- il coinvolgimento di più realtà sportive nella conduzione degli impianti per favorire forme di cogestione
- il coinvolgimento nello sport delle categorie "deboli"
- introduzione di migliorie agli impianti esistenti

e per svolgere le seguenti attività ( indicate a titolo esemplificativo)

- allenamenti programmati a carattere stagionale secondo apposito piano di utilizzo;
- partite secondo quanto previsto dai calendari federali e dai piani di utilizzo comunicati all'Amministrazione Comunale
- l'organizzazione di eventi sportivi di rilevanza sul territorio e di richiamo per la cittadinanza.

L'affidamento dell'utilizzo e della gestione avviene al fine di organizzare e svolgere le attività sportive (allenamenti e attività agonistica) promosse dalla stessa, fermo restando la possibilità di utilizzo da parte di altre società sportive.

Con la presente convenzione sono affidati alla Concessionaria tutti i servizi di custodia e tecnico - ausiliari durante gli utilizzi degli impianti, sia che essi riguardino direttamente la Concessionaria, sia eventuali Associazioni e/o Società sportive debitamente autorizzate.

## **Art. 2 – Descrizione dell'impianto e delle attrezzature**

L'impianto sportivo di via Gorizia, oggetto della convenzione, è meglio descritto nell'Allegato 3 alla presente convenzione: "Descrizione dell'impianto di calcio di via Gorizia del Comune di Paderno Dugnano".

In riferimento alle caratteristiche dell'impianto e alla presenza delle attrezzature sopra descritte, la Concessionaria dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione. Quanto descritto in allegato viene affidato alla Concessionaria, che ne garantirà, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione.

### **Art. 3 – Oneri a carico del concessionario**

A carico del soggetto gestore dell'impianto sportivo sono da annoverare i seguenti oneri comprensivi dell'acquisto dei materiali necessari indicati a titolo esemplificativo:

- gestione amministrativa e contabile delle attività;
- organizzazione e gestione delle attività, anche dal punto di vista dei servizi ausiliari;
- apertura e chiusura dell'impianto e delle sue pertinenze compresa la sorveglianza durante tutti gli utilizzi;
- manutenzione ordinaria dell'impianto;
- pulizia quotidiana delle pertinenze e del complesso nel suo insieme;
- manutenzione, sistemazione, segnature, taglio erba e bagnatura del campo in erba e le aree limitrofe a verde. Resta in carico alla concessionaria anche il materiale di consumo (carburante/lubrificante ecc) per il funzionamento delle attrezzature necessarie;
- manutenzione ordinaria di tutte le strutture (arredi e attrezzature)

collegate all'impianto;

- manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature idraulico-sanitarie

presenti nell'impianto;

- pulizia e spurgo dei pluviali e dei pozzetti di scarico presenti

nell'impianto;

- imbiancatura dei locali spogliatoi e servizi, ove necessaria;

- manutenzione impianti voce;

- manutenzione ordinaria impianto elettrico e accessori relativi (phon

degli spogliatoi, sostituzione lampadine ecc.);

- presentazione all'Amministrazione Comunale, a fine di ciascun anno,

del rendiconto economico e delle attività realizzate;

- rimborso spese delle utenze: riscaldamento, fornitura energia elettrica,

acqua, acqua calda sanitaria;

- manutenzione ordinaria dell'impianto caldaia prevedendo sempre una

volta l'anno l'intervento di manutenzione/controllo della stessa;

- tassa rifiuti, previa denuncia di occupazione locali uso

commerciale/produttivo (mediante compilazione di apposito modulo

presso l'ufficio tributi);

- elaborazione piano annuale delle attività e procedure di ricezione delle

iscrizioni;

- polizza assicurativa per le attività svolte, anche in riferimento alla

responsabilità civile terzi (RCT);

- polizza fideiussoria;

- dotazione di materiale di pronto soccorso e di prima rianimazione (

defibrillatore) a norma di legge.

Fermo restando che sono a carico del soggetto gestore le riparazioni di manutenzione ordinaria, restano in capo, in via di principio, all'Amministrazione Comunale gli interventi di manutenzione straordinaria.

L'impianto viene consegnato al concessionario comprensivo degli arredi e delle attrezzature.

La Concessionaria si impegna ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto delle stesse.

Nel caso in cui le stesse non provvedessero tempestivamente all'esecuzione di tali interventi o comunque entro 10 giorni dalla constatazione del danno, il Concedente vi provvederà direttamente, trattenendo l'importo relativo dal deposito cauzionale di cui al successivo art.6 e/o addebitando alle Società gli eventuali maggiori oneri. Il deposito cauzionale, in tal caso, andrà reintegrato pena la revoca della presente convenzione.

Il suddetto elenco è da intendersi solo a titolo esemplificativo e pertanto saranno a carico della Concessionaria anche interventi diversi da quelli elencati, purché qualificabili come di manutenzione ordinaria agli artt. 1576-1609 del Codice Civile. La concessionaria dovrà inoltre munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per l'effettuazione di attività riguardanti:

- esposizione di pubblicità sia temporanea che permanente interna o esterna all'impianto;
- occupazione, anche breve, di suolo in area di uso pubblico all'esterno dell'impianto;
- vendita e somministrazione di alimenti e bevande, da effettuarsi

eventualmente in appositi contenitori che non possano diventare oggetto di pericolo.

#### **Art. 4 – Oneri a carico del Comune**

Sono a carico del Concedente, oltre all'assicurazione della regolare funzionalità dell'impianto, i seguenti oneri:

- sostituzione lampade dei fari, del parcheggio e riparazione impianto di illuminazione campo da gioco e allenamento;
- riparazione ed interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle strutture spogliatoi e pertinenze;
- manutenzione e conduzione dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda (solo qualora non volturabile il contratto) previa corresponsione del rimborso spese conseguente da parte della società interessata;
- diserbo del campo in erba e di tutte le aree a verde sia interne che esterne, compreso il parcheggio, decespugliamento, raccolta foglie e rami rotti, potatura piante;
- manutenzione straordinaria del passaggio esterno lungo tutto il perimetro della recinzione con decespugliamento, potatura alberi e mantenimento del fondo carrabile in terra battuta, ivi compresi gli interventi di potatura piante e diserbo.

#### **Art. 5 – Modalità e prescrizioni per l'utilizzo**

Nell'attività di utilizzo dell'impianto, la Concessionaria dovrà rigorosamente attenersi a quanto disposto dalla presente convenzione. L'impianto verrà utilizzato dalla suddetta società secondo un piano di utilizzo che dovrà essere consegnato all'Amministrazione Comunale (Uff. Cultura, Sport e



Promozione) prima dell'inizio della stagione sportiva.

La concessionaria potrà inoltre utilizzare l'impianto oltre che per l'ordinaria attività sportiva della propria associazione, anche per lo svolgimento di tornei e manifestazioni ad essa collegati previa autorizzazione del concedente, fermo restando l'utilizzo da parte di altre società sportive.

L'Amministrazione comunale si riserva di utilizzare l'impianto per un massimo di quattro volte l'anno previa comunicazione con il soggetto gestore.

#### **Art. 6 – Pagamenti**

La Concessionaria verserà al Concedente, a titolo di corrispettivo forfettario per il periodo di utilizzo sopra indicato, la cifra di Euro ....., corrispondente a : €.....

a) Canone: € .....= da versare entro il mese di novembre di ogni anno. Tale somma sarà rideterminata in base agli indici ISTAT.

b) Rimborso spese per acqua, luce, gas: € 2.000,00= da versare in più tranche nell'arco dell'anno, a seguito di note emesse dall'ufficio cultura, sport e promozione;

c) il pagamento della Tari, direttamente all'ufficio Tributi del Comune, previa compilazione di apposito modulo da richiedere al suddetto ufficio. Tale somma sarà rideterminata in base agli indici ISTAT.

In caso di mancato pagamento entro i termini previsti, saranno applicati gli interessi legali su tutta la somma non corrisposta e per il periodo di ritardato pagamento.

Il Concedente procederà alla riscossione coattiva della somma non corrisposta in caso di continuata insolvenza da parte della Concessionaria. In quest'ultimo caso, il Concedente provvederà a revocare la presente convenzione.

La Concessionaria, a garanzia della corretta esecuzione del presente contratto e della corretta osservanza degli adempimenti allo stesso connessi, ha già presentato, prima della sottoscrizione del contratto la garanzia definitiva a favore del Comune, in ragione del 10% del valore dell'accordo che verrà rimborsato al termine della vigenza della presente convenzione, fatti salvi i diritti di rivalsa per danni o altro imputabili alla Concessionaria.

La cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa e resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi della presente convenzione anche dopo la scadenza.

#### **Art. 7 – Responsabilità del concessionario**

La Concessionaria ha l'obbligo di stipulare idonea convenzione R.C.T. ed eventualmente R.C.O. da depositare in copia c/o l'Ufficio Cultura,Sport e Promozione e l'Ufficio Economato, per la responsabilità civile verso terzi con massimale minimo dell'importo di Euro 1.549.370.

L'assicurazione deve coprire eventuali danni o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, manifestazioni ed in genere da qualsiasi altra attività svolta presso la struttura concessa in utilizzo tramite la presente convenzione, compresi i lavori di manutenzione, e tutti gli oneri posti a carico della Concessionaria e precisati all'Art. 3.

La Concessionaria esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualsiasi modo o momento derivare da quanto forma oggetto della presente convenzione. La Concessionaria dovrà provvedere contestualmente al versamento della garanzia definitiva di cui al precedente Art. 6.

#### **Art. 8 – Gestione della sicurezza**

Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto, a cura della Concessionaria, un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Ai sensi dell'art. 19 del D.M. 19.03.1996, la Concessionaria dovrà predisporre un registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi.

#### **Art. 9 – Proventi dell'attività di utilizzo**

La Concessionaria, nel rispetto delle leggi in vigore e senza responsabilità per il Concedente, possono incassare i proventi derivanti da:

- vendita dei biglietti durante le gare ufficiali e i tornei ai quali le società partecipano con i propri atleti (gruppi, squadre ecc.), fermo restando che gli oneri SIAE sono a totale carico delle stesse;
- introiti derivanti da corsi di calcio per bambini e ragazzi e/o servizi di altra natura.

#### **Art. 10 – Divieto di cessione/Risoluzione della convenzione**

E' fatto espresso divieto di cessione della presente convenzione. Il soggetto può servirsi dell'immobile solo per gli usi e i fini istituzionali per i quali lo stesso è concesso, e per le attività previste dall'Art. 1; in caso contrario il Comune di Paderno Dugnano potrà richiedere l'immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento di eventuali danni, con la conseguente risoluzione della convenzione stessa. La convenzione, inoltre, sarà risolta, *ipso jure et ipso facto*, qualora il soggetto:

A. sia debitore moroso nei confronti del Comune di Paderno Dugnano;

B. non si serva dei locali convenzionati con la diligenza del buon padre di

famiglia.

**Art. 11 - Stato dei beni**

L'impianto sportivo di via Gorizia, oggetto di convenzione, viene consegnato ed accettato dal soggetto nello stato di fatto in cui si trova al momento della sottoscrizione del presente atto.

Il bene immobile assegnato è dotato di beni mobili e arredi come meglio indicati nel verbale di consegna, e nelle eventuali note correttive. Tali beni rimangono di proprietà del Comune e dovranno essere riconsegnati in buone condizioni salvo la naturale usura, alla scadenza della presente convenzione.

E' fatto divieto al soggetto, senza preventivo consenso del Comune e senza aver prima conseguito le eventuali prescritte autorizzazioni o concessioni, di far eseguire mutamenti nei locali e negli impianti in essi esistenti; di tenervi in deposito qualsiasi quantità di liquidi infiammabili o materie comunque pericolose.

Il soggetto è direttamente responsabile verso il Comune ed i terzi dei danni causati, per sua colpa, da persone da lui dipendenti o autorizzate, da spandimento di acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso degli spazi oggetto della presente convenzione.

**Art. 12 – Migliorie e addizioni**

Eventuali miglioramenti e addizioni eseguite negli spazi convenzionati, anche se autorizzati dal Comune, resteranno, al termine del rapporto, di proprietà di quest'ultimo, senza che esso sia tenuto a versare alcun compenso.

**Art. 13 – Punto di ristoro**

Le modalità di funzionamento di eventuali punti di ristoro dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e dei titoli abilitativi previsti.

**Art. 14 – Controlli**

L'uso dell'impianto, in conformità a quanto contemplato dalla presente convenzione, sarà verificato attraverso opportuni controlli da parte dell'Ufficio Cultura, sport e promozione, fatti salvi eventuali altri controlli a campione, nonché da parte degli altri Uffici comunali per le questioni di relativa competenza.

**Art. 15 – Divieto di modificazione della destinazione degli impianti**

E' espressamente vietata ogni forma di modifica delle strutture e di utilizzo dell'impianto diversa da quelle previste dalla presente convenzione.

**Art. 16 – Domicilio e comunicazioni**

L' Associazione .....è eletta, ai fini della presente convenzione, all'indirizzo in via ....., ....., Paderno Dugnano. Il Comune di Paderno Dugnano elegge domicilio preso la propria sede, in Paderno Dugnano, Via Grandi, 15.

**Art. 17 – Referenti**

Il Comune di Paderno Dugnano nomina quali suoi referenti:

- Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Sviluppo Organizzativo, al quale spetta il controllo sulla corretta applicazione delle norme incluse nel presente atto di convenzione;
- il Responsabile dell'Ufficio Cultura, sport e promozione, al quale la Società dovrà rivolgersi per qualsiasi problema di carattere tecnico/amministrativo e/o organizzativo/gestionale inerente i servizi oggetto del presente atto di convenzione

**Art. 18 – Controversie**

Per qualunque controversia che dovesse insorgere sull'interpretazione ed

esecuzione del servizio per la quale non si riesca ad addivenire ad un accordo

bonario tra le parti, è competente il Foro di Monza

### **Art. 19 – Penalità**

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla società affidataria da questo non giustificato, la gestione non venga espletata nel rispetto delle condizioni della presente convenzione, l'Amministrazione comunale applicherà allo stesso, previa contestazione scritta e valutazione delle conseguenti contro-deduzioni, una penale da un minimo di € 50,00= ad un massimo di € 500,00=.

Nel caso in cui la gestione dell'impianto non sia conforme a quanto previsto dall'art.1 della presente convenzione, l'Amministrazione comunale, previa contestazione scritta, obbligherà l'affidatario a rendere la gestione e l'utilizzo conforme alle prescrizioni.

L'Amministrazione riscuoterà la penale mediante prelievo sul primo pagamento utile, fatta salva la risarcibilità dell'eventuale danno ulteriore ai sensi dell'art.1382 C.C.

Nel caso di inadempienza da parte dell'affidatario, il Comune di Paderno Dugnano, dopo la notifica di regolare diffida ad adempiere agli obblighi derivanti dalla convenzione, potrà sostituirsi all'affidatario nell'adempimento degli obblighi stessi, ponendo i relativi costi a carico dell'affidatario.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'appaltatore.

### **Art. 20 – Durata della convenzione**

La convenzione per l'affidamento in gestione dell'impianto di Via Gorizia ha una durata di anni 10. La durata è estendibile fino a un massimo di otto anni

in caso di importanti interventi strutturali da mettere in opera da parte del concessionario, previa approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale. Il periodo di concessione in uso dell'impianto inizia a far data dal.....

#### **Art. 21 – Forma dell'accordo e spese contrattuali**

L'accordo sarà perfezionato con la sottoscrizione della presente convenzione.

Tutte le spese e gli oneri per la stipula della convenzione saranno a completo ed esclusivo carico dell'assegnatario nella misura fissata dalla normativa vigente.

#### **Art. 22 - Rinvio**

Tutti gli articoli sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi speciali in quanto applicabili. Qualunque altra modifica alla presente convenzione può avvenire o può essere prevista solo con atto scritto.

Per quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del *Codice Civile* e delle altre leggi vigenti

#### **Art. 23 – Codice di comportamento**

Alla presente convenzione si applicano, per quanto compatibili, i principi di cui al codice di comportamento del personale del Comune di Paderno Dugnano, approvato con deliberazione di giunta Comunale n. 233 del 12/12/2013 che si consegna al momento della sottoscrizione della convenzione.

L'assegnatario dovrà garantire il rispetto dei citati principi sia da parte dei propri dipendenti che da parte degli eventuali collaboratori.

Nei casi di violazione dei principi del Codice, l'Ente, nella persona del

Direttore del settore procedente, valuterà l'eventuale risoluzione della convenzione in ragione della gravità della violazione commessa e previa contestazione all'affidatario.

#### **Art. 24 - Patto d'integrità**

L'Associazione sottoscrive il Patto d'integrità, approvato con deliberazione di G. C. n.° 134/2016, obbligandosi al rispetto di tutte le clausole contenute, consapevole che l'accertamento di violazioni dopo la stipulazione della scrittura privata rappresenta causa di risoluzione dello stesso. Il Comune si impegna ad avvalersi, altresì, della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter. 319 quater, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis del c.p.

#### **Art. 25 – Informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)**

Il Comune di Paderno Dugnano, Titolare del trattamento dei dati personali, tratterà i dati personali relativi all'affidamento in oggetto esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse allo stesso, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia; il conferimento dei dati personali è obbligatorio.

I dati personali acquisiti:

- a) saranno trattati in modalità prevalentemente informatica e telematica da personale autorizzato;
- b) saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della



documentazione amministrativa;

c) saranno soggetti a comunicazione e a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti.

I citati dati non sono soggetti, invece, soggetti a trasferimento a Paesi terzi.

Per l'esercizio dei diritti previsti dal Capo III° Regolamento UE 2016/679

Ella potrà rivolgersi al Titolare del trattamento e potrà, altresì, contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente all'indirizzo di posta elettronica [rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it](mailto:rpd@comune.paderno-dugnano.mi.it).

Per conoscere i dati di contatto del Titolare del Trattamento e per reperire informazioni di maggiore dettaglio potrà consultare il sito istituzionale [www.comune.paderno-dugnano.mi.it](http://www.comune.paderno-dugnano.mi.it) nella home page, sezione Privacy.

#### **Art. 26 – Disposizioni finali**

L' Associazione ..... garantirà il funzionamento del Campo di calcio di via Gorizia per la conduzione delle attività di cui all'art.1 della presente convenzione. I frequentanti l'impianto dovranno risultare iscritti alla società e tesserati e rispettare le norme civili e di comportamento per assicurare a tutti la più serena convivenza. Verso chi non rispetta tale richiesta dovranno essere assunte le necessarie misure. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale potrà adottare i provvedimenti ritenuti necessari per assicurare il funzionamento del Centro.

Ogni modifica della composizione dei soggetti componenti l'organo direttivo societario dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale e, ove previsto, preventivamente concordata

Il presente accordo, redatto con modalità elettronica si compone di diciotto (18) pagine.

Data.....

**Per L'ASD.....**

**Per IL COMUNE DI PADERNO DUGNANO.....**

(Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i)